

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

Le misure provvisorie e cautelari, più comunemente denominate "provvedimenti cautelari" (*asfalistiká métra*), consistono nella concessione provvisoria di una protezione giuridica accessoria rispetto al procedimento giudiziario di merito pendente o rispetto a un potenziale contenzioso che potrebbe essere avviato relativo al riconoscimento di un diritto. Questa concessione provvisoria della protezione giuridica ha lo scopo di salvaguardare la futura soddisfazione della domanda giudiziale che si chiede di accertare. Queste misure sono: costituzione di una cauzione (*engyodosía*); l'iscrizione di un'ipoteca su un bene del debitore (*engrafi prosimelosis ypothikis*); il sequestro preventivo (*syntiritikí katáschesi*); il sequestro giudiziario (*dikastikí mesengýisi*); il riconoscimento provvisorio di un credito (*prosoriní epidikasi apaitseon*); la risoluzione provvisoria di una questione (*prosoriní rýthmisi katástasis*); l'apposizione di sigilli (*sfrágisi*), l'apertura dei sigilli (*aposfrágisi*), l'inventario (*apografi*) e il deposito pubblico di beni (*dimósia katáthesi*); nonché misure conservative del possesso (*asfalistiká métra nomís*).

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

2.1 La procedura

Misure di questo tipo devono sempre essere ordinate da un giudice.

La competenza generale per materia al fine dell'emanazione di queste misure appartiene al tribunale di primo grado in composizione monocratica (*monomélés protodikeío*). Tuttavia questa competenza appartiene al giudice civile distrettuale (*eirinodikeío*) nei casi di regolamento provvisorio del possesso o della detenzione, e nei casi in cui ai sensi delle disposizioni generali del codice di procedura civile il giudice civile distrettuale abbia giurisdizione nei confronti dell'azione principale. Il giudice distrettuale civile ha giurisdizione esclusiva nei casi in cui mediante accordo tra le parti si debba procedere a registrare o a cancellare un'ipoteca su un bene. Misure provvisorie possono anche essere ordinate dal tribunale di primo grado in composizione collegiale (*polymélés protodikeío*) qualora esse vengano ordinate durante le udienze relative all'azione principale. In tali casi la giurisdizione concorre con quella del tribunale di primo grado in composizione. Il tribunale territorialmente competente in linea di principio è quello che ha competenza territoriale per quanto riguarda l'azione principale, ma queste misure possono anche essere emesse dal tribunale più vicino al luogo in cui esse dovranno essere eseguite. L'ordinanza relativa a questi provvedimenti cautelari è notificata alla persona tenuta a conformarsi ed ad eseguirli e la loro esecuzione è assicurata da un ufficiale giudiziario (*dikastikós epimelitís*). Qualora sia impedita l'esecuzione, l'ufficiale giudiziario può chiedere l'intervento della polizia. I costi sono difficili da determinarsi, poiché gli onorari degli avvocati e degli ufficiali giudiziari sono molto diversi. Un'indicazione indicativa potrebbe essere approssimativamente pari a 250 EUR.

2.2 Le principali condizioni

Il tribunale ordina misure cautelari se:

- a) esiste un bisogno urgente o un pericolo imminente per proteggere o preservare un interesse legittimo o regolare una determinata situazione, e
- b) esistono motivi fondati per credere che il diritto per il quale il provvedimento cautelare è richiesto esiste realmente.

Devono essere prodotte prove preliminari in grado di dimostrare l'esistenza di motivi fondati per l'emanazione del provvedimento: non è necessaria una "piena" prova, ma è sufficiente che esista una prova incompleta capace di offrire un grado inferiore di certezza relativo ai fatti che devono essere stabiliti; il giudice può concedere protezione soltanto laddove vi sia un bisogno urgente o un pericolo imminente che il debitore possa liberarsi del bene pignorabile che gli appartiene, in modo che sia successivamente impossibile eseguire l'eventuale titolo esecutivo concesso al creditore a conclusione del processo principale.

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

Qualunque bene del debitore può essere oggetto di queste misure, che sia o meno nella sua disponibilità o sia posseduto da un terzo; è sufficiente che i beni siano trasmissibili secondo le regole del diritto privato e che non siano dichiarati non sequestrabili dalla legge. In particolare, possono costituire oggetto di queste misure i beni immobili del debitore, i beni mobili non considerati come non sequestrabili, come le imbarcazioni, gli aerei, i mezzi di trasporto terrestre, i depositi bancari e le azioni dematerializzate.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

Una volta concessa un'ordinanza giudiziale provvisoria relativa ai beni, per esempio un'ordinanza di sequestro preventivo o un'ordinanza di registrazione di notifica di un'ipoteca di un immobile, il debitore non può trasferire i beni a terzi. La violazione dell'ordinanza implica una pena detentiva minima di sei mesi ai sensi dell'articolo 232 A del codice penale.

Il decreto legislativo (*nomothetikó díatagma*) n. 1059/1971 ha introdotto un obbligo di riservatezza per quanto riguarda i depositi bancari e ha stabilito una pena detentiva minima di sei mesi per gli amministratori, i direttori e i funzionari di banca che violino la suddetta disposizione. Non si tratta di un ostacolo all'arresto preventivo giacché l'ordinanza che dispone questa misura conservatoria non deve necessariamente precisare il deposito bancario o le azioni dematerializzate che devono essere provvisoriamente sequestrate. L'ordinanza impedisce alle banche il trasferimento dei beni, ma essa non viola l'obbligo di riservatezza, giacché alle banche non è chiesto di fornire le informazioni sulla loro esistenza. Se il sequestro conservativo è relativo a beni posseduti da terzi, questi ultimi devono dichiarare se i crediti o i diritti oggetto del pignoramento esistono realmente e se sono state effettuate altri pignoramenti sugli stessi beni, e in caso affermativo, sino a quale importo.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Conformemente alla legge, queste misure sono valide:

- a) sino alla pronuncia di una decisione finale nel processo principale nei confronti di una parte che ha richiesto l'emanazione dell'ordinanza, e la decisione non può più essere impugnata;
- b) sino a quando è stata resa una sentenza definitiva nei confronti della parte che ha richiesto la misura e detta sentenza sia stata eseguita;
- c) fino al raggiungimento di un compromesso tra le parti del processo principale;
- d) per la durata di 30 giorni successivi all'interruzione del processo o alla sua estinzione in altro modo da parte del tribunale;
- e) fino all'ordinanza che impone la revoca o la riforma della misura sulla base di nuovi elementi di prova da parte del tribunale che la ha emanate o da parte del giudice del processo principale anche in assenza di nuove prove; o

f) se l'ordinanza ha fissato un termine entro il quale il richiedente deve avviare il processo principale e quest'ultimo non vi ha provveduto.

La mancata comparizione di una delle parti all'udienza, sebbene debitamente e tempestivamente convocata, comporta il fatto che essa sia giudicata in contumacia; tuttavia il giudice procederà all'esame della causa come se tutte le parti fossero presenti giacché, nella procedura d'urgenza, la contumacia non implica l'ammissione dei fatti contenuti nell'atto di citazione. Il giudice può disporre nuovamente l'udienza per la causa se la parte contumacia chiede di revocare o di rivedere la relativa sentenza e alla base dichiara l'esistenza di nuovi elementi di prova che avrebbero portato il giudice a decidere in modo differente qualora egli le avesse conosciuti.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

Di solito le ordinanze di provvedimenti cautelari non sono soggette a impugnazione, tranne quelle che impongono una definizione provvisoria di diritto di possesso e di uso, che, d'accordo con l'enunciato esplicito della legge possono essere impuginate dinanzi al tribunale di primo grado in composizione collegiale competente entro 10 giorni dalla notifica. Il pubblico ministero della corte suprema (*Áreios Págos*) può proporre appello per questioni di diritto relativamente a qualsiasi ordinanza giudiziale, per motivi di pubblico interesse. La corte suprema, allora, analizza la causa e mantiene o annulla l'ordinanza contestata. Questa decisione ha un effetto meramente provvisorio. Come sopra esposto, qualsiasi parte del processo può chiedere al tribunale di emettere un'ordinanza di revoca o di revisione dell'ordinanza. Qualsiasi terzo che non è stato citato nel processo e che non vi ha preso parte può presentare istanza a tal fine, nella misura in cui egli abbia un interesse legittimo.

Ultimo aggiornamento: 04/01/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.